

RESPONSABILITA' IN SOLIDO DEL COMMITTENTE

A CURA U.O. LAVORO E PREVIDENZA - GIUGNO 2008

LE NORME

In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, per la corresponsione dei trattamenti retributivi ed il versamento dei contributi previdenziali a cui sono tenuti l'appaltatore o il subappaltatore (*articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003 - "legge Biagi" - integrato dall'articolo 1, comma 911, della legge n. 296/2006 - "Finanziaria 2007"*).

LE NORME

In relazione ai contratti di appalto o d'opera, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali i dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore non siano indennizzati dall'INAIL. La responsabilità in solido **non si applica** ai danni che siano conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice *(articolo 26, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008)*.

IL COMMITTENTE

Sono responsabili in solido tutti i committenti che esercitano un'attività imprenditoriale o professionale, anche non edile, nonché gli enti pubblici con natura imprenditoriale.

Sono **esclusi** i committenti non esercenti attività commerciale, come, ad esempio, i privati che commissionano lavori edili nel proprio appartamento, nonché le pubbliche amministrazioni.

I LIVELLI DI RESPONSABILITA'

Il committente privato (dell'intera opera) è economicamente responsabile in solido nei confronti dei lavoratori dipendenti dagli appaltatori o dai subappaltatori, edili o non edili.

In pratica, la sua corresponsabilità si estende a tutta la "filiera" costruttiva dell'opera.

L'OGGETTO DELLA SOLIDARIETA'

La responsabilità in solido del committente riguarda:

- ❖ Trattamenti retributivi
- ❖ Contributi previdenziali
- ❖ Danni non indennizzati dall'INAIL

La responsabilità in solido del committente **non riguarda** le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

L'OGGETTO DELLA SOLIDARIETA'

❖ Trattamenti retributivi

Retribuzione dovuta in relazione al contratto collettivo applicato, comprensiva degli elementi retributivi periodici maturati durante l'appalto o il subappalto (mensilità aggiuntive, TFR, ferie, ecc.).

Per gli operai edili, anche gli accantonamenti e i contributi alla Cassa Edile.

L'OGGETTO DELLA SOLIDARIETA'

❖ Contributi previdenziali

I contributi INPS e i premi INAIL dovuti per il periodo di esecuzione dell'appalto o del subappalto.

❖ Danni non indennizzati dall'INAIL

In generale, rientrano tra questi:

- il danno morale
- il danno biologico da inabilità temporanea
- il danno biologico da inabilità permanente, fino al 5%
- il danno esistenziale
- il danno biologico "differenziale" (differenza tra quanto liquidato dall'INAIL e quanto liquidato dal Tribunale).

LA DURATA DELLA SOLIDARIETA'

La responsabilità in solido per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali si estingue per legge trascorsi due anni dalla cessazione dell'appalto o del subappalto.

Per la responsabilità in solido per i danni non indennizzati dall'INAIL la legge non stabilisce un termine; pertanto, deve ritenersi operante l'ordinaria prescrizione quinquennale o decennale (se c'è reato).

IL LIMITE ECONOMICO ALLA SOLIDARIETA'

La legge non individua l'entità economica entro la quale il committente è responsabile in solido con appaltatore e subappaltatore.

E' pertanto da ritenere che tale entità possa anche eccedere il valore dell'appalto.

Per la copertura della responsabilità per danni è consigliabile un'estensione della polizza assicurativa RCO/RCT.

L'ESONERO DA RESPONSABILITA'

Per il committente non è prevista alcuna possibilità di esonero dalla responsabilità solidale verso i dipendenti di appaltatori e subappaltatori.

E' quindi opportuno che il committente si cauteri in vari modi, pur senza ingerirsi nell'attività e nell'organizzazione propria dell'appaltatore e dei subappaltatori.

L'ESONERO DA RESPONSABILITA'

Nei confronti di tutti gli appaltatori e subappaltatori suggeriamo di:

- a) acquisire e controllare tutta la documentazione obbligatoria relativa ai rapporti di lavoro (DURC, certificazione CCIAA, dichiarazione dell'organico medio annuo e del c.c.n.l. applicato, ecc.)
- b) acquisire copia delle comunicazioni di assunzione dei dipendenti e dei collaboratori e l'elenco dei lavoratori impegnati nell'appalto o nel subappalto

L'ESONERO DA RESPONSABILITA'

- c) effettuare accurati e ripetuti controlli sugli accessi in cantiere, verificando che le maestranze presenti coincidano con quelle indicate
- d) acquisire la comunicazione dell'orario di lavoro effettuato dal personale impiegato nel cantiere

L'ESONERO DA RESPONSABILITA'

- e) prevedere clausole contrattuali che ribadiscano per l'appaltatore il divieto di subappalto senza autorizzazione e che consentano la sospensione dei pagamenti o la risoluzione in danno dell'appaltatore in caso di subappalto non comunicato o di irregolarità nei rapporti di lavoro, anche dei subappaltatori, nonché la facoltà di richiedere tutta la documentazione relativa al trattamento economico dei lavoratori e alla relativa contribuzione (modelli di denuncia e ricevute di versamento)

L'ESONERO DA RESPONSABILITA'

- f) prevedere una fideiussione bancaria o assicurativa per eventuali irregolarità retributive o contributive rilevate entro i due anni dalla fine dell'appalto o del subappalto
- g) riservarsi accessi senza preavviso nel cantiere durante lo svolgimento dell'attività lavorativa per verifiche a campione circa la veridicità di quanto dichiarato.

LE NORME

I dipendenti dell'appaltatore, che hanno prestato la loro attività nell'ambito dell'appalto, possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino a concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore al momento della domanda *(articolo 1676 del codice civile)*.

IL COMMITTENTE

L'azione giudiziaria diretta può essere proposta verso tutti i committenti, sia privati sia pubblici.

I LIVELLI DI RESPONSABILITA'

L'azione giudiziaria diretta può essere proposta dal dipendente dell'appaltatore solo nei confronti dell'avente causa del proprio datore di lavoro.

L'OGGETTO DELLA SOLIDARIETA'

La richiesta può riguardare solamente i trattamenti retributivi dovuti e non corrisposti dall'appaltatore per l'attività prestata dal richiedente nell'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto dell'appalto.

IL TERMINE PER L'AZIONE

L'azione va esperita entro il termine di prescrizione ordinaria del credito di lavoro, di norma quinquennale.

IL LIMITE ECONOMICO ALLA RICHIESTA

La richiesta del lavoratore non può eccedere il debito che il committente ha verso l'appaltatore nel momento in cui il lavoratore interessato propone la domanda in giudizio.

RESPONSABILITA' NEGLI APPALTI QUADRO DI SINTESI

